



Decreto Dirigenziale n. 1405 del 07/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA "TUNNEL S.P.A.", CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CAIVANO IN ZONA INDUSTRIALE - LOC. PASCAROLA, CON ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN FERRO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **"TUNNEL S.p.A.", con sede operativa nel comune di Caivano in Zona Industriale - loc. Pascarola**, con attività di **realizzazione di manufatti in ferro**, già in possesso di autorizzazione rilasciata con D.D. n. 139 del 25/05/2009 per attività di "saldatura di oggetti e superfici metalliche", ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 8 per una modifica del lay-out e della qualità e quantità delle emissioni;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo con nota prot. n. 379036 del 29/05/2013, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 27/09/2013 e conclusa il 30/05/2014, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. l'ASL, con nota prot. 9899/R del 17/09/2013, acquisita il 17/09/2013 con prot. 642240, ha espresso parere favorevole;
 - a.2. la Provincia, con nota prot. 88736 del 24/09/2013, acquisita il 26/09/2013 con prot. 661957, ha espresso parere favorevole con la prescrizione che venga prevista anche l'analisi degli ossidi di azoto;
 - a.3. la Regione ha chiesto alla Società integrazioni;
 - a.4. la Società, con nota acquisita il 16/10/2013 con prot. 712580, ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Regione;
 - a.5. l'ARPAC, con nota prot. 6758 del 05/02/2014, acquisita il 10/02/2014 con prot. 95986, ha chiesto integrazioni;
 - a.6. la Società, con nota acquisita il 20/03/2014 con prot. 198225, ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARPAC;
 - a.7. l'ASL, con nota prot. 20256/14/R del 21/05/2014, acquisita il 26/05/2014 con prot. 358699, ha ribadito il parere favorevole già espresso;
 - a.8. l'ARPAC, con nota prot. 30563 del 26/05/2014, acquisita il 29/05/2014 con prot. 367958, ha espresso parere favorevole con le prescrizioni di sostituire il materiale filtrante nei tempi e nei modi previsti dal piano di manutenzione, di misurare ed analizzare le emissioni con cadenza almeno **annuale** e di predisporre prese di campionamento al camino con idoneo accesso per i successivi controlli;
 - a.9. la Provincia, con nota prot. 72579 del 29/05/2014, acquisita il 30/05/2014 con prot. 371559, ha espresso parere favorevole;
 - a.10. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune;**

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;**

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.lgs. 152/06, conformemente alle risultanze istruttorie ed alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito **nel comune di Caivano in Zona Industriale - loc. Pascarola**, gestito dalla **"TUNNEL S.p.A."**, esercente attività di **realizzazione di manufatti in ferro**, con l'obbligo, per la società, di sostituire il materiale filtrante nei tempi e nei modi previsti dal piano di manutenzione, di misurare ed analizzare le emissioni con cadenza almeno **annuale** e di predisporre prese di campionamento al camino con idoneo accesso per i successivi controlli;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;

In conformità dell'istruttoria effettuata e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di **realizzazione di manufatti in ferro**, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito **nel comune di Caivano in Zona Industriale - loc. Pascarola**, gestito dalla **"TUNNEL S.p.A."**, così come di seguito specificato:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Portata Nm ³ /h	Flussi di massa g/h	Sistemi di abbattimento
E1	fumi di saldatura	-polveri totali -cromo (tab.A1) -nicel (tab.A1) -manganese (tab. B) -piombo (tab. B) -rame (tab. B) -stagno (tab. B) -zinco -alluminio -ossidi di azoto (tab. C)	0,80 0,001 0,001 0,050 0,001 0,004 0,001 0,002 0,006 10	26000	0,8 0,026 0,026 1,3 0,026 0,104 0,026 0,052 0,156 260	filtri a tasche rigide

2. obbligare la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse alla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Napoli" e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. adottare le seguenti prescrizioni previste dall'ARPAC;
- 2.7. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.8. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.9 rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.9.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio del camino , almeno 15 giorni prima;
- 2.9.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
- 2.9.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni alla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Napoli", all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
- 2.10. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
- 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 3. precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
- 4. demandare** all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 5. precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6. stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7. notificare** il presente provvedimento alla **"TUNNEL S.p.A.", con sede operativa nel comune di Caivano in Zona Industriale - loc. Pascarola;**
- 8. inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Caivano, alla Provincia di Napoli, all'ASL di competenza e all'ARPAC;
- 9. inoltrare**, per via telematica, copia del presente atto al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

dr. Michele Palmieri